



COMUNE DI
BIONAZ

MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E PATROCINI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.ro 29 del 28 settembre 2021

E modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 05 del 02/04/2025

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Natura degli interventi

Art. 3 Soggetti beneficiari

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 4 Criteri di programmazione

Art. 5 Tipologia e modalità degli interventi

Art. 6 Contributi ordinari

Art. 7 Contributi straordinari

CAPO III - VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 Natura del vantaggio economico

Art. 9 Utilizzo di immobili, strutture o beni

CAPO IV - PATROCINI

Art. 10 Natura del patrocinio

CAPO V

Art. 11 Pubblicità

Art. 12 Norma transitoria

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi , patrocini e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune di Bionaz alle associazioni, ai comitati spontanei, enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi e ricreativi, fondazioni e comitati per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi¹: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
 - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
 - c) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.
-

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, associazioni, comitati spontanei, enti pubblici e privati, gruppi culturali, sportivi e ricreativi, fondazioni e comitati, anche non aventi personalità giuridica, di norma aventi sede ed operanti nel territorio comunale i quali promuovano lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Nel dettaglio sono ammessi ai benefici i soggetti che:

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.
2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.

4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere;
 - d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
 - f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
 - h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
 - l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
 - m) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
5. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
 - rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
 - quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
 - tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
 - periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
 - soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
 - gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).
7. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.

8. La Giunta comunale approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.
9. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
10. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 70% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consultivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:
 - a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
 - b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 100% della spesa sostenuta.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto comunale;
 - b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.

4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
7. Al fine di ottenere il pagamento, del contributo complessivamente erogato, se lo stesso è stato richiesto in un'unica soluzione, o del saldo, nel caso sia stato richiesto un anticipo al senso del comma 12 del presente articolo, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto in contributo, la seguente documentazione:
- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.
11. I contributi straordinari nella misura massima del 100% della spesa possono essere elargiti anche a favore di privati, residenti nel Comune, che sostengono spese o effettuano direttamente interventi di interesse pubblico o comunale, quali, a titolo esemplificativo, sgombero neve, muri di sostegno di strade comunali, muri di contenimento.
12. A richiesta del beneficiario, la Giunta Comunale può autorizzare il pagamento di un acconto fino alla soglia massima del 50% del contributo straordinario stanziato.
13. Qualora il Comune risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto beneficiario, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
 - a) godimento di un bene comunale mediante:
 - concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
 - concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune;

Art. 9 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

CAPO V

PATROCINI

Art. 10 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.
4. Il soggetto beneficiario di patrocinio è tenuto ad apporre lo stemma araldico del Comune con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Bionaz" su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e simili concernenti l'attività del patrocinio stesso;

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Le domande di contributo ordinario presentate entro il 28 settembre 2021 saranno valutate secondo i criteri precedentemente in vigore. Le richieste pervenute dopo tale data verranno valutate secondo i criteri del presente Regolamento.